

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 15-7029/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.**

Gestore: **Lattes s.p.a.**  
Sede legale: Borgaro Torinese (TO), via Tiziano 4  
C.F.: 06219540017

Impianto: **2.6 - Trattamento superficiale di metalli**  
Sede operativa: Borgaro Torinese (TO), via Tiziano 4  
Posizione SIA: 010522

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 07/06/2011 (prot. n. 493781) l'impresa Lattes s.p.a., quale gestore dell'impianto in oggetto, ha presentato domanda ai sensi degli art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 39-465073 del 24/11/2006 per l'esercizio della seguente attività:
  - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della Parte II del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecies, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili i seguenti documenti BREF e LGM:

- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006
- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- con DGR n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato la conferenza dei servizi alla quale sono state invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale;
- in data 22/09/2011 si è tenuta la riunione dei partecipanti alla conferenza dei servizi nel corso della quale sono stati espresse le valutazioni e i pareri da parte delle amministrazioni presenti;

#### ESAMINATA:

- la documentazione presentata dal gestore insieme all'istanza di rinnovo e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;

#### ACQUISITI:

- le informazioni e i chiarimenti forniti dal gestore dell'impianto nel corso dell'istruttoria svolta e nella riunione della conferenza di servizi del 22/09/2011;
- i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della conferenza di servizi del 22/09/2011;
- il parere espresso dalla SMAT s.p.a quale gestore del servizio idrico integrato pervenuto con nota del 27/01/2012;

#### RILEVATO CHE:

- l'impianto svolge l'attività di trattamento superficiale di metalli con un volume delle vasche di trattamento maggiore di 30 mc, attività che rientra nella categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06;
- presso il sito sono svolte attività di lavorazioni meccaniche, di verniciatura, di serigrafia che sono connesse alla attività di trattamento superficiale;
- dalle attività produttive svolte si originano emissioni in atmosfera, nelle acque ed emissioni di rumore;
- i reflui industriali sono scaricati in fognatura pubblica;
- presso il sito sono presenti superfici scolanti ai sensi del Regolamento 1/R del 2006;
- la gestione dei rifiuti prodotti direttamente dall'attività produttiva avviene secondo le modalità del deposito temporaneo come definito dal D.lgs. 152/06;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata:



- sono intervenute modifiche dell'impianto;
- non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;

#### VALUTATO CHE:

- gli esiti del monitoraggio e dei controlli ambientale svolti dal gestore dell'impianto non hanno evidenziato criticità sui consumi e sulle emissioni in ambiente;
- dalle risultanze della Conferenza dei Servizi non sono emerse criticità e le amministrazioni partecipanti hanno espresso pareri positivi sulla attuale gestione dell'impianto;
- le modifiche dell'impianto sono non sostanziali ai sensi dell'art. 5, c., lett. l-bis) del D.lgs. 152/06;

#### CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame è conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione integrata ambientale della Lattes s.p.a., aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi;

#### VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del

- calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
  - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
  - atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
  - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

#### DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa Lattes s.p.a. per l'esercizio presso l'impianto sito in Borgaro Torinese (TO), via Tiziano 4, della attività:
  - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n 39-465073 del 24/11/2006;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
  - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
  - b. autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ai sensi del capo II del titolo IV della parte III del D.lgs 152/06;
  - c. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;

5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

#### EVIDENZIA CHE:

- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

#### DISPONE:

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Borgaro Torinese, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4, alla SMAT.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 21 febbraio 2013

Il Direttore dell'Area  
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Dott. Francesco PAVONE  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

<b>1.</b>	<b><u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u></b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b><u>FATTORI AMBIENTALI</u></b>	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b><u>APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD</u></b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b><u>CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE</u></b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b><u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u></b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b><u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u></b>	<b>11</b>
<b>7.</b>	<b><u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u></b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b><u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u></b>	<b>14</b>
<b>9.</b>	<b><u>GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u></b>	<b>16</b>
<b>10.</b>	<b><u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI</u></b>	<b>16</b>
<b>11.</b>	<b><u>MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO</u></b>	<b>17</b>
<b>12.</b>	<b><u>EMISSIONI SONORE</u></b>	<b>18</b>
<b>13.</b>	<b><u>REPORT AMBIENTALE</u></b>	<b>19</b>
<b>14.</b>	<b><u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u></b>	<b>19</b>
<b>15.</b>	<b><u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u></b>	<b>20</b>

## 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

<b>Dati identificativi impianto</b>		
Tipo di impianto	▪ Trattamento superficiale di metalli	
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	▪ 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>	
Ubicazione	▪ Borgaro Torinese (TO), via Tiziano 4	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine 45.134119 N	
	Longitudine 7.694609 E	
Posizione SIA - (Sistema Informativo territoriale della Prov. Torino)	▪ 010522	
Codice NACE - (National Classification of Economic Activities)	▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli	
Codice NOSE-P - (Nomenclature Of Sources of Emission)	▪ 105.01- Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)	
<b>Descrizione dell'attività produttiva</b>		
Attività svolte presso il sito	Trattamenti galvanici di ossidazione anodica e fluorozirconatura di particolari in alluminio e sue leghe	
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prove pilota di trattamento superficiale</li> <li>2. Lavorazioni meccaniche</li> <li>3. Brillantatura</li> <li>4. Ossidazione anodica</li> <li>5. Collaudo per la verifica dell'efficacia del trattamento</li> <li>6. Trattamenti decorativi</li> </ol>	
<b>Caratteristiche tecniche dell'impianto</b>		
Capacità dell'impianto	▪ Volume complessivo delle vasche di trattamento: <b>75,45 m<sup>3</sup></b> (escluse le vasche di lavaggio)	
Linee di trattamento installate	Trattamenti	Volume vasche di trattamento
	1. Linea brillantatura e depatinatura	3,6 m <sup>3</sup>
	2. Linea ossidazione anodica	67,2 m <sup>3</sup>
	3. Impianto pilota 1	3,65 m <sup>3</sup>
	4. Impianto pilota 2	1 m <sup>3</sup>
Altri impianti connessi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Macchinari per la stampa serigrafica e l'incisione su targhe</li> <li>2. Cabina di verniciatura</li> <li>3. Impianto di depurazione dei reflui industriali</li> </ol>	

Per le informazioni sull'impianto e l'attività produttiva si fa riferimento alla documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

## 2. FATTORI AMBIENTALI

	<b>Tipologia</b>	<b>Fase di utilizzo / provenienza</b>
<b>Materie prime utilizzate</b>	Reagenti e additivi chimici dei bagni di trattamento Reagenti per la depurazione delle emissioni Vernici per le stampe dei materiali	- Trattamenti superficiali - Trattamenti decorativi - Depurazione dei reflui
<b>Consumi idrici</b>	Approvvigionamento idrico da pozzo	- Raffreddamento dei bagni - Trattamenti superficiali per i bagni di lavaggio e il reintegro dei bagni di trattamento
	Approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico	- Uso igienico/sanitario
<b>Consumi energetici</b>	Energia elettrica	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Gas naturale	- Riscaldamento dei bagni caldi - Forno di cottura dei componenti verniciati e serigrafati - Riscaldamento civile dello stabilimento
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Vapori delle sostanze presenti nei bagni di trattamento Solventi delle vernici utilizzate nello stampaggio Fumi di combustione	- Aspirazioni dalle vasche di trattamento - Aspirazioni sulle postazioni di stampa - Aspirazioni su cabina verniciatura e forno di cottura - Generatori di calore per uso tecnologico e civile
<b>Emissioni in acqua</b>	Reflui scaricati in fognatura dopo depurazione presso il sito	- Trattamenti superficiali: bagni di lavaggio e bagni di trattamento esausti - Impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera
<b>Rifiuti prodotti</b>	Fanghi dalla depurazione reflui Bagni esausti Imballaggi Materiali filtranti Sfridi di lavorazione meccanica Residui di reagenti da laboratorio Carboni attivi esausti	- Depurazione acque - Lavorazioni meccaniche - Trattamenti superficiali - Trattamenti decorativi - Prove di laboratorio
<b>Emissioni di rumore</b>		Non sono segnalate sorgenti emissive significative

## 3. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD

**Documenti di riferimento:** Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008, con specifico riferimento alle MTD per l'ossidazione anodica

1. Sulla base dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili riportate nei documenti di riferimento descritto dal gestore, non sono prescritti ulteriori adeguamenti per gli impianti esistenti.



#### **4. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto e agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti, ed in particolare:
  - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua per i quali sono stabiliti dei limiti di emissione devono essere accessibili in sicurezza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento prescritto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo;
  - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo.
4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
5. Le linee produttive, le singole vasche contenenti i bagni di trattamento, le vasche e i reattori dell'impianto di depurazione, il percorso delle tubazioni presenti nello stabilimento, i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, devono essere chiaramente identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica.
6. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
7. I controlli sui punti di emissione prescritti nel presente provvedimento devono essere svolti dal gestore avvalendosi di tecnici abilitati.
8. I controlli periodici devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data dall'ultimo autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere gli autocontrolli a causa di fermo impianto o per motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui l'autocontrollo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il

funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. L'autocontrollo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte.

9. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione prescritti prima della data di riattivazione devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.
10. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
11. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

## **5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA e, nel caso l'anomalia riguardi le emissioni in acqua, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che comportano rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## 6. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

## 7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione	Fase di lavorazione	Sorgente/ impianto/macchinario di provenienza	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
A1	Brillantatura	Vasca di brillantatura	13000	assorbimento con colonna di lavaggio ad acqua a riempimento
A2	Prove pilota	Vasche impianto pilota 2	3500	assorbimento con colonna di lavaggio ad acqua a riempimento
A3	Trattamenti decorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cabina di verniciatura</li> <li>▪ n°5 macchine di serigrafia, forno di cottura</li> </ul>	5800	prefiltraggio a secco per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi
A4	Ossidazione anodica	Impianto di ossidazione anodica	40000	assorbimento con scrubber a torre
A5	Prove pilota	Vasche impianto pilota 1	6000	assorbimento con assorbitore orizzontale ad acqua
B1	Verniciatura	Bruciatore a metano (forno di cottura)	50	non presente
B2	Riscaldamento stabilimento	Centrale termica a metano	300	non presente
B3	Ossidazione anodica	Bruciatore a metano (vasca di fissaggio a caldo, impianto di ossidazione anodica)	50	non presente
D1	Lavorazioni meccaniche	Cesoie, troncatrici, presse, trapani, punzoni.	1200	non presente

**LIMITI E PIANO DI CONTROLLO**

Punto di emissione	Inquinanti	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo	
		mg/Nm <sup>3</sup>	kg/h		
A1	Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006 / m <sup>2</sup> di vasca	Triennale	
	Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	0,015 / m <sup>2</sup> di vasca		
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	100	0,300 / m <sup>2</sup> di vasca		
A2	Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006 / m <sup>2</sup> di vasca	Triennale	
A3	Polveri	3	0,017	Non richiesti controlli	
	C.O.V. (come C) <sup>(1)</sup>	Fase di applicazione ed appassimento	--		0,300
		Fase di essiccazione	--		0,15
A4	Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006 / m <sup>2</sup> di vasca	Triennale	
	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	0,015 / m <sup>2</sup> di vasca		
A5	Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006 / m <sup>2</sup> di vasca	Triennale	
	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	0,015 / m <sup>2</sup> di vasca		
B1	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW				
B2					
B3					
D1	Emissioni provenienti da attività in deroga appartenenti alla categoria a) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: lavorazioni meccaniche dei metalli				

**Note alla tabella**

(1) C.O.V.: Composti organici volatili non metanigeni espressi come carbonio totale

**METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

	Metodi
Campionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)</li> </ul>
Misura di velocità e portata	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI 10169:2001</li> </ul>
Polveri totali	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 13284-1 :2003</li> <li>ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006</li> </ul>
NO <sub>x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI 10393:1995</li> <li>UNI 10878:2000</li> </ul>
Composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISTISAN 98/2</li> </ul>
Acidi inorganici (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> NO <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIOSH 7903</li> </ul>
Sostanze alcaline	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIOSH 7401</li> </ul>
Metalli	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNICHIM 723 del Man. 122:1986</li> </ul>
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNICHIM 632 del Man. 122:1986</li> </ul>
C.O.V.N.M. (come C totale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 13526:2002</li> <li>UNI 12619:2002</li> </ul>

### Note alla tabella

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

### **PRESCRIZIONI**

1. I valori limite di emissione in atmosfera definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. A tale scopo devono essere sempre correttamente posizionate le cappe di aspirazione sui forni e verificato il corretto funzionamento delle aspirazioni.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata della fase di provenienza delle emissioni e nei periodi in cui possono comunque generarsi le emissioni.
5. Le prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti devono rispettare le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
6. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.
7. I limiti di emissione in flusso di massa per gli effluenti provenienti dai trattamenti superficiali si ottengono moltiplicando i limiti in flusso di massa per unità di superficie di vasca per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; nei rapporti di prova deve essere indicata la superficie delle vasche utilizzata per la determinazione del limite.
8. Per il punto di emissioni A3 non sono richiesti controlli periodici, ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - a. il consumo di prodotti vernicianti pronti all'uso non deve superare i quantitativi di 0,300 kg/ora e a 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento;
  - b. la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C;
  - c. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di

- tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m<sup>3</sup>/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata;
- d. le cariche di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
9. Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero.

## 8. EMISSIONI NELLE ACQUE

### QUADRO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

#### Scarico industriale

Punto di emissione	Fase di provenienza	Sorgente/ impianto/macchinario	Recettore	Volume medio m <sup>3</sup> /anno	Sistema di abbattimento delle emissioni
S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Linee di trattamento superficiale</li> <li>▪ Trattamenti decorativi</li> <li>▪ Stoccaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagni di lavaggio dei pezzi</li> <li>▪ Lavaggio telai serigrafici per asportare la gelatina fotosensibile</li> <li>▪ Scrubber dei camini A1, A2, A4, A5</li> <li>▪ Acque meteoriche raccolte nel bacino di contenimento dei serbatoi esterni</li> </ul>	Fognatura pubblica	10000	Impianto di depurazione chimico-fisico mediante acidificazione, basificazione, flocculazione, decantazione, filtrazione.

#### Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche dilavamento e delle acque di lavaggio	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
		m <sup>3</sup> /anno	
Aree dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio esterni	Le acque meteoriche raccolte dai bacini di contenimento sono inviate in fognatura insieme agli altri reflui. Le acque meteoriche provenienti dalle altre aree si disperdono sul suolo	==	Vedi punto di emissione S1

**LIMITI DI EMISSIONE**

Punto di emissione	Limiti		Note
S1	Azoto Nitrico	Limite in deroga: 50 mg/l	Il valore in deroga potrà essere modificato o revocato in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione
	Altri parametri	Tabella 3 – scarico in rete fognaria - Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06	

**PIANO DI CONTROLLO**

Punto di emissione	Parametri		Punto di campionamento		Frequenza di controllo
			ingresso depuratore	pozzetto fiscale	
S1	-	Conducibilità	X	X	annuale
	1	pH	X	X	
	6	Solidi speciali totali (da intendersi come Solidi Sospesi Totali)		X	
	8	COD		X	
	9	Alluminio	X	X	
	12	Boro		X	
	13	Cadmio		X	
	16	Ferro	X	X	
	17	Manganese		X	
	19	Nichel	X	X	
	20	Piombo		X	
	21	Rame		X	
	27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)		X	
	28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )		X	
	29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	X	X	
	30	Cloruri	X	X	
	31	Fluoruri	X	X	
	32	Fosforo Totale (come P)	X	X	
	33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X	
	34	Azoto nitroso (come N)	X	X	
	35	Azoto nitrico (come N)	X	X	
	36	Grassi e olii animali/vegetali		X	
	37	Idrocarburi totali		X	
40	Solventi organici aromatici		X		
42	Tensioattivi totali		X		
49	Solventi clorurati		X		
	Altri parametri della Tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06				non è richiesto l'autocontrollo

## METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

	<b>Metodi</b>
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT. Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

## PRESCRIZIONI

1. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale identificato sulla planimetria dello stabilimento agli atti.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento deve essere mantenuto separato dallo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione.
4. Al fine di effettuare il bilancio di massa sulle sostanze in ingresso e in uscita dallo stabilimento, il controllo periodico deve essere svolto sul refluo allo scarico nel pozzetto fiscale e, tenendo conto dei tempi di ritenzione dell'impianto di depurazione, sul refluo in ingresso al depuratore limitatamente ai parametri segnalati nella tabella del piano di controllo.
5. Al fine di evitare il rischi di contaminazione delle acque meteoriche, il gestore deve sempre garantire che tutte le superfici esterne soggette a dilavamento siano mantenute pulite e non siano presenti materiali che possano causare la contaminazione delle acque meteoriche.

## 9. GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività produttiva avviene con le modalità del deposito temporaneo come disciplinato dalla vigente normativa.

I bagni esausti delle linee di trattamento contenenti acido solforico sono stoccati in due serbatoi e utilizzati come reagenti nell'impianto di depurazione dei reflui. Sono smaltiti come rifiuti solamente le quantità di bagni esausti eccedenti la quantità necessarie per la depurazione. Nei registri richiesti ai fini del monitoraggio ambientale, devono essere distinte le quantità di bagni esausti utilizzati nella depurazione e quelle smaltite come rifiuto.

## 10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.



2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è regolato da sistemi automatizzati, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.

## 11. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1. Il monitoraggio deve permettere di verificare la corretta gestione degli impianti mediante la valutazione del bilancio di massa riferito ai materiali e alle sostanze in ingresso e in uscita dallo stabilimento. Per questo scopo devono essere annotati in appositi registri ad uso del gestore e a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente.

Parametri di produzione	Frequenza di monitoraggio
Numero di ore di lavoro della linea di ossidazione	Annuale
Consumi di reagenti utilizzati nei bagni di trattamento	
Consumi di reagenti utilizzati per la depurazione acque	
Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Consumo di prodotti vernicianti e solventi	
Consumi idrici dello stabilimento	
Consumi idrici delle linee di trattamento superficiale	
Consumi energetici	
Volumi di reflui industriali scaricati	
Quantità sostituite di carbone attivo per adsorbimento solventi	
Rifiuti – quantità di fanghi e bagni esausti prodotti	
Rifiuti – analisi dei fanghi di depurazione	

1. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
2. Tutte le registrazioni devono essere effettuate al termine del periodo di riferimento.
3. I consumi idrici dello stabilimento e la quantità di reflui scaricati devono essere misurati mediante contatori totalizzatori installati sui punti di prelievo prima di ogni altra diramazione e sul punto di scarico immediatamente a monte del pozzetto fiscale.
4. I consumi idrici delle linee di trattamento superficiale devono essere misurati mediante contatori totalizzatori installati a monte dei punti di utilizzo di acqua per i bagni di trattamento.

5. Nel caso di consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
6. Al fine di permettere un confronto dei dati nel tempo, i consumi di reagenti per le linee produttive e per la depurazione delle acque devono essere registrati indicando il tipo di sostanza o il tipo di utilizzo del prodotto commerciale nel caso in cui non si possa risalire alla composizione del prodotto, raggruppando fra loro i prodotti utilizzati per lo stesso tipo di trattamento.
7. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le caratteristiche dei fanghi della depurazione per i parametri riportati nella tabella seguente riferiti al campione tal quale; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.

<b>Parametri analitici da determinare sul fango</b>
secco a 105°C
ferro
alluminio

8. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili. le modalità di compilazione e tenuta.

## 12. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Borgaro Torinese ha approvato con D.C.C. n. 75 del 17/10/2002 il Piano di Classificazione Acustica, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 21/11/2002, a cui è seguita variante approvata con D.C.C. n. 61 del 29/07/2004 pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 30/09/2004. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

### 13. REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia. Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	
Risultati del monitoraggio dei parametri di produzione	

### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

- Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni periodiche che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi in essere, come ad esempio la denuncia dei prelievi e degli scarichi idrici al gestore del servizio idrico integrato.
- Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	Almeno <b>15 giorni prima</b> della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia di Torino - ARPA - Gestore del Servizio Idrico Integrato	Almeno <b>30 giorni prima</b> della data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Borgaro Torinese - A.R.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato	<b>Entro il 30 Aprile</b> dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 Aprile 2013.

## MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI

La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

## 15. CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
  - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
  - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
  - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
  - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
  - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
  - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
2. I controlli svolti da ARPA sulle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti autorizzativi possono sostituire gli autocontrolli periodici previsti nel relativo periodo di riferimento. A tale scopo il gestore deve fornire ad ARPA i dati relativi alle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli. I risultati dei controlli svolti da ARPA devono essere presentati nel report ambientale con le stesse modalità previste per gli autocontrolli svolti dal gestore.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.